

Dal 1 luglio 2014

Qualificati

Livello	Minimo E.d.r. conferito	Superminimo collettivo	Totale
1	2.261,98	10,33	2.272,31
2	2.107,41	10,33	2.117,74
3	1.811,17	10,33	1.821,50
4	1.725,34	10,33	1.735,67
5	1.669,35	10,33	1.679,68
6	1.600,25	10,33	1.610,58
7	1.513,64	10,33	1.523,97
8	1.359,11	10,33	1.377,19

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari ad € 150 ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma.

La somma è corrisposta pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. L'importo per i lavoratori a tempo parziale l'importo viene riproporzionato è escluso dalla base di calcolo del tfr ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali e contrattuali, ed è quindi comprensivo degli stessi.

E.A.R. - Mancata adesione alla bilateralità

A decorrere dal 3 marzo 2014 le imprese che non aderiscono alla bilateralità sono tenute a corrispondere a ciascun lavoratore, compresi gli apprendisti, un elemento retributivo aggiuntivo pari a € 25,00 lordi, per ciascuna mensilità. Tale importo è un elemento aggiuntivo della retribuzione non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti e indiretti, escluso il Tfr.

Conglobamento dell'indennità di contingenza

A decorrere dal 1° ottobre 2007 l'indennità di contingenza è stata conglobata nel minimo di retribuzione.

Aumenti periodici di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

L'importo unitario di uno scatto relativo all'anzianità di servizio maturata dall'1.1.1980 è stabilito nelle seguenti misure:

Categorie ex Categ. 20.8.87 c.n.l. in vigore	Scatti	Importo mensili
AS	1	12,76
A	2	11,83
B	3	10,14
-	4	9,60
C	5	8,99
D	6	8,31
E	7	7,57
F	8	6,76

Dal 1.1.1980 è in vigore un regime transitorio per gli impiegati e intermedi in forza al 31.12.1979.

Mensilità contrattuali

13.

Divisore per quota oraria

174.